



Città di Castenaso

AREA AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 15 / 2026

OGGETTO: DIVIETO TEMPORANEO DI STAZIONAMENTO SOTTO LE ALBERATURE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 15 LUGLIO 2026.

IL SINDACO

VISTO l'art. 54 del TUEL ed i poteri da questo riconosciuti al Sindaco in caso di emergenza, nonché in materia di sicurezza, pubblica incolumità ed ordine pubblico, a tutela dell'integrità fisica della popolazione;

VISTA l'Allerta meteo arancione n. 075/2026 emessa dalla Regione Emilia Romagna e valida dalle ore 12:00 del 15/07/2026 alle ore 00:00 del 17/07/2026, di allerta meteo-idrogeologica-idraulica, con "criticità per temporali" anche per la zona di allerta "D1" (Pianura Bolognese BO – FE – RA) comprendente il Comune di Castenaso;

PRESO ATTO dell'ordinanza sindacale n. 14 del 15/07/2026 con la quale è stata disposta l'attivazione del Centro Operativo Comunale – C.O.C. del Comune di Castenaso;

CONSIDERATO CHE:

- nella giornata del **15 luglio 2026** il territorio comunale è stato interessato da eccezionali eventi meteorologici caratterizzati da forti temporali, intense raffiche di vento e fenomeni atmosferici di particolare violenza;
- tali eventi hanno determinato situazioni di criticità per il patrimonio arboreo comunale, con il cedimento di alberi e di rami, anche in assenza di evidenti segni esteriori di instabilità;
- si rende necessario procedere, attraverso gli uffici competenti e il personale incaricato, alle verifiche tecniche sullo stato di stabilità delle alberature presenti sul territorio comunale;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- fino al completamento delle verifiche tecniche non è possibile escludere la presenza di condizioni di pericolo per la pubblica incolumità;
- sussiste pertanto la necessità di adottare misure urgenti e cautelative finalizzate alla tutela della sicurezza dei cittadini;

VISTI

- il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 (“Codice della Protezione Civile”);
- il decreto legislativo n.4 del 6 Febbraio 2020;
- l’articolo 54 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico dell’ordinamento degli Enti Locali);
- il Piano Comunale di Protezione Civile;

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente richiamate,

1. a tutela della pubblica incolumità, il **divieto di stazionamento e di sosta delle persone sotto tutte le alberature presenti sul territorio comunale**, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico, compresi giardini, parchi e aree verdi comunali, con decorrenza immediata e fino al completamento delle verifiche di stabilità del patrimonio arboreo comunale;
2. Gli uffici comunali competenti provvederanno con la massima tempestività all'esecuzione delle verifiche sul patrimonio arboreo e all'installazione della necessaria segnaletica nelle aree maggiormente interessate;
3. Il presente divieto rimane in vigore sino alla conclusione dei controlli tecnici e fino alla revoca della presente ordinanza;

DISPONE

- la trasmissione della presente ordinanza alla Prefettura, alla Polizia Locale, al Comando Stazione Carabinieri competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e agli uffici comunali interessati;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

- che avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà proporre ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

Lì, 16/07/2026

IL SINDACO
GUBELLINI CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)